

TI_GERICHTE 11.2005.136 vom 21. Dezember 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2005.136

FR: TI_GERICHTE 11.2005.136 du 21 décembre 2005

IT: TI_GERICHTE 11.2005.136 del 21 dicembre 2005

Regeste

Misure a protezione dell'unione coniugale.

Erwägungen

E. 4

Per quel che è del proprio reddito, l'appellante critica il guadagno netto imputatogli dal Pretore (fr. 4960.– mensili), sostenendo che esso ammonta a fr. 4900.– netti mensili, compresa la tredicesima (appello del 7 ottobre 2005), salvo poi precisare che esso è di fr. 4841.– mensili (fr. 5207.–, meno gli assegni familiari di fr. 366.–: complemento all'appello, del 10 ottobre 2005). La tesi è infondata. Trattandosi in concreto di un lavoratore dipendente, a ragione il primo giudice si è dipartito dallo stipendio netto da lui conseguito al momento del giudizio (da ultimo: RtiD 2005-I pag. 764 consid. 4a), di fr. 4552.– netti mensili, assegni familiari compresi (doc. 8). A ciò egli ha aggiunto la quota di tredicesima (ammessa dallo stesso convenuto: verbale del 15 marzo 2005, pag. 3 a metà), consistente in un dodicesimo dello stipendio di base, senza indennità e senza deduzione del “secondo pilastro” (fr. 379.80 mensili), ottenendo un totale di fr. 4931.80. Considerate infine le indennità per straordinari, che nel febbraio 2005 ammontavano a fr. 120.– (doc. 9), il Pretore ha accertato equitativamente un reddito complessivo di fr. 4960.– netti mensili. Perché quest'ultima valutazione sarebbe erronea l'appellante non spiega, sicché al proposito il rimedio si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

E. 5

L'appellante asserisce che la moglie riceve fr. 1000.– mensili di assegni integrativi per i figli e fr. 340.– di assistenza sociale. Tuttavia, né gli assegni integrativi (RtiD I-2005 pag. 781 consid. 6) né le somme stanziata dalla pubblica assistenza (sentenza del Tribunale federale 5C.38/2000 del 4 maggio 2000, consid. 2b, che rinvia a DTF 119 Ia 135 consid. 4 e 108 Ia 10 consid. 3) rientrano nella nozione di reddito per il calcolo del contributo alimentare. Su questo punto la doglianza dell'appellante cade dunque nel vuoto.

E. 6

L'appellante chiede inoltre di computare nelle entrate della moglie fr. 500.– mensili che deriverebbero dalla locazione ai suoceri di una casa a _____, proprietà della stessa AO 1 e del fratello di lei. D'avanti al Pretore però egli non ha mai preteso nulla del genere, nemmeno dopo avere ottenuto il richiamo dell'inventario relativo alla sostanza relitta dalla defunta _____, madre dell'istante (act. III, pag. 2 in basso, doc. R), dalla quale risulta chiaramente che la moglie è comproprietaria della casa. Nuovo, l'argomento è dunque improponibile. L'art. 138 cpv. 1 CC (ribadito dall'art. 423 b cpv. 2 CPC), il quale prevede che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore”, si riferisce infatti alle sole cause di merito, non alle misure

provvisionali (I CCA, sentenza inc. 11.2000.19 del 28 giugno 2000, consid. 2, pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 128) né a quelle protettrici dell'unione coniugale (da ultimo: I CCA, sentenza 11.2004.16 del 5 novembre 2004, consid. 2).

E. 7

Quanto al proprio fabbisogno minimo, l'appellante fa valere di dover sopportare i costi causati dalle pressoché settimanali – “seppur gradite” – visite dei figli e della moglie. Ora, le spese inerenti a un diritto di visita usuale, siano essi i costi di una bibita o di biglietto al cinema, sono per principio a carico del genitore non affidatario (Breitschmid , Kind und Scheidung der Elternehe in: Das neue Scheidungsrecht , Zurigo 1999, pag. 102 con rimandi). A parte ciò, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che in caso di contestazioni pecuniarie un appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, recentemente confermata per i costi occasionati dall'esercizio del diritto di visita in: I CCA, sentenza inc. 11.2005.21 del 14 settembre 2005, consid. 5e). In concreto l'appellante non indica a quanto ammonti la spesa causata dalle visite, neppure per ordine di grandezza. Ciò non adempie i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC. Al riguardo l'appello va dichiarato una volta di più irricevibile.

E. 8

Secondo l'appellante il Pretore sarebbe incorso in errore aggiungendo gli assegni familiari al suo reddito mensile (complemento del 10 ottobre 2005 all'appello). L'assunto è fondato, ove si consideri che il primo giudice ha accertato il reddito del convenuto in fr. 4960.– netti mensili compresi gli assegni familiari di fr. 366.– mensili (sentenza impugnata, pag. 3 in basso), ma ha poi aggiunto una seconda volta gli assegni ai contributi alimentari per i figli (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Se non che, una sentenza va riformata solo ove sia erronea nel risultato e non solo nei motivi. Ora, nel fabbisogno minimo dell'appellante il primo giudice ha inserito anche la retta di fr. 400.– mensili che il convenuto versa alla casa per anziani in cui è ricoverata la madre (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Il mantenimento di moglie e figli è prioritario tuttavia rispetto a quello di altri parenti, cui il debitore alimentare può sovvenire solo dopo avere sostentato adeguatamente la famiglia (FamPra.ch 1/2000 pag. 113; Hausheer/ Spycher/Kocher/Brunner , Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997 , n. 8.43, pag. 453). E siccome nella fattispecie la famiglia versa in ammanco, la citata retta di fr. 400.– mensili andrebbe tolta dal fabbisogno minimo del convenuto. Ciò compensa gli assegni familiari di fr. 366.– mensili che il Pretore ha computato in doppio. Si aggiunga che, proprio perché la famiglia versa in una situazione di ammanco, dal fabbisogno minimo del convenuto andrebbe stralciato anche l'onere fiscale di fr. 103.85 mensili (DTF 126 III 356 consid. 1aa, confermato a DTF 127 III 70 in alto e 127 III 292 consid. 2a/bb). Nel complesso non si può dire dunque che il primo giudice, cadendo in errore, abbia fatto torto al convenuto. Anzi, se mai vale il contrario .

E. 9

L'appellante si duole altresì che il Pretore abbia ordinato il pagamento dei contributi alimentari retroattivamente dal 1° febbraio 2005, mentre l'istante avrebbe abbandonato l'abitazione coniugale solo verso la fine di marzo. Dal contratto di locazione relativo al nuovo appartamento di _____ si desume nondimeno che la pigione era dovuta sin dal 1° febbraio 2005 (doc. E). Le spese causate dalla doppia economia domestica in seguito alla separazione fattuale dei coniugi decorrono perciò da quel momento, non soltanto da quando

la moglie ha cambiato casa.

E. 10

Da ultimo l'appellante insorge contro la ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili di prima sede, sostenendo di non capire perché il primo giudice gli abbia addebitato l'intera tassa di giustizia e le spese, mentre lo ha obbligato a versare alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (fr. 2000.–: sentenza impugnata, pag. 5 nel mezzo e dispositivo n. 6). In proposito giova ricordare che, secondo giurisprudenza, nella fissazione degli oneri processuali e delle ripetibili il primo giudice fruisce di ampia latitudine (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148).

L'ammontare degli importi da lui stabiliti entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili, come pure l'eventuale riparto a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC – per reciproca soccombenza o per “altri giusti motivi” – può quindi essere censurato solo per eccesso o per abuso di apprezzamento (da ultimo: RtiD 2004-II pag. 539 consid. 4). Nel caso specifico non è dato di capire in effetti perché il Pretore abbia posto a carico del convenuto l'intera tassa di giustizia e solo un'indennità ridotta per ripetibili. Comunque sia, si volesse anche riconoscere al convenuto una frazione di vittoria davanti al Pretore, il risultato non muterebbe. Se appena si considera che per le cause di stato l'art. 18 cpv. 1 LTG (RL: 3.1.1.5) consente di riscuotere tasse di giustizia da fr. 250.– a fr. 10 000.–, nel caso in esame l'importo di fr. 500.– fissato dal Pretore potrebbe senz'altro resistere alla critica anche come tassa di giustizia ridotta. Una volta ancora l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

E. 11

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nondimeno, date le ristrettezze in cui versa l'appellante, si prescinde – a titolo eccezionale – dal prelevare spese (art. 148 cpv. 2 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese presumibili. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili. 3. Intimazione: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.